|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato

con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, (in questa

stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni

urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle

pubbliche amministrazioni.». (13A08778)

(GU n.255 del 30-10-2013)

 Vigente al: 30-10-2013

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE
SOCIETA' PARTECIPATE

Avvertenza:

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte

nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati.

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

 Art. 1

Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di

 servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

 1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n.

228, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del

divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228

del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese

sostenute per l'acquisto di autovetture.

 2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della

spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le

amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento

permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di

comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione

dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1,

spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa

previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio

e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi.

Si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46 del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai

commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio

e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito

disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa

pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a

cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'

amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24

novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita'

amministrativa per danno erariale.

 4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi

delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre

modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di

servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono

comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di protezione

civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24

febbraio 1992, n. 225.

 4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove autovetture,

le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto

ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche

eccezioni.

 5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa

quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a

pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche

inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla

Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le

universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi

equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di studio

e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla

regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere

superiore,per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per

l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 cosi'

come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma

7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si

applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo

periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

 5-bis.Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono,

entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata

sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella

relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici

dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a tempo

determinato.

 5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis

comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al

responsabile del procedimento.

 5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la

pubblica amministrazione presenta alle Camere una relazione

contenente i dati di cui al comma 5-bis.

 6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o

strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di

bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il

conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente

salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di

legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei

conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio

2011 n. 91.

 7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al

comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi

in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce

illecito disciplinare ed e', altresi', punito con una sanzione

amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della

violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede

l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla

legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita'

amministrativa per danno erariale.

 .

 8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno

una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la

funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di

verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di

contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando

alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.

 8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di

cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio

1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti

dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa

dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

 9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di

diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonche'

principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi

dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 Art. 2

Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di

 assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della

 spesa anche in materia di personale

 1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le

seguenti modifiche:

 a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) al comma 11, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Fermo

restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree

interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di

personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le

amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da

computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di

vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie di cui

alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,

e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della

compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e

fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del

presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti

in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le

amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni

sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto

previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure

e misure in ordine di priorita':»;

 2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016 »;

 3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2012»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;

 4) al comma 11, lettera c), le parole: «entro due anni» sono

sostituite dalla seguenti: «entro tre anni»;

 5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2013»;

 b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le

cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle

disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui

all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di

tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti

dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

non possono essere calcolate come risparmio utile per definire

l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle

assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle

limitazioni del turn over».

 2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi

nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio

economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo

2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle

assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma

505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per

tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche

esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del

ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al

Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla

comunicazione, la variazione si intende esecutiva.

 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi

nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri

regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita',

ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad

eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonche' delle disposizioni di

cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e

contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza

pubblica.

 3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti

dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le

disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del

medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono

essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna

amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma

7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal

presente articolo.

 4. L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214,

si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un

lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi

diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta

obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle

decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto

articolo 24.

 5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214,

si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle

pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai

singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo

d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge

stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici

previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non

superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire

all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della

pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale

l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego

se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per

il diritto a pensione.

 5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori

ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori,

compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e

degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in

corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi

regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto

dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto

dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento

di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate

prima del 4 dicembre 2011.

 6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei

limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del

rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei

requisiti indicati nella disposizione.

 7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare

le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo

2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo

del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i

rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a

decorrere dal 1o gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il

termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con

l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi

dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2,

comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' prorogato

dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'

differito al 31 dicembre 2013.

 8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di

riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli

incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le

modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino

alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere

alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina

del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di

personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di

conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via

transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad

esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi

dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste

dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del

2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di

tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi

soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi

causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione

dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali

non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali

dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma

e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente

necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi

conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4

dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino

alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non

oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di

riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di

cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti

dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un

numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita'

superiore.

 8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle

province, nel rispetto del patto di stabilita' interno e della

vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono

fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli

incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del

comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente

decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di

assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento

della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico,

ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more

della definizione delle procedure di riordino delle province, i

comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso

altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai

limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto

legislativo n. 165 del 2001.

 8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

 «5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna

amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono

essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non

appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti

delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di

organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa

non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi

ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere

conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica

dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al

medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di

quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti

percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un

massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle

corrispondenti percentuali fissate dal comma 6».

 8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere

inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero

del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico

previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre

1999, n. 509».

 8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

 9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi

ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla

determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di

prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo

del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a

soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della

Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.

 9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e' abrogato.

 10. A decorrere dal 1o gennaio 2014, tutte le amministrazioni

pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi

costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute

nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 11. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:

 «3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi

di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate

direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti

finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle

stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo

70, comma 4, e la societa' concessionaria del servizio pubblico

generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro

dipendente o autonomo sono tenuti a comunicare alla Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al

Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale

comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal

Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto

Dipartimento della funzione pubblica.».

 11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo le parole: «alla Corte dei conti» sono inserite le

seguenti: «e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica»;

 b) le parole: «ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» sono soppresse.

 12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle

qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie

assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e

per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per

le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative

al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il

rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa

delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune

(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad assumere 3

unita' dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica,

anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,

pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a

regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della

autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del

decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

 13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134, le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo

economico» fino a: «con il Ministro dell'economia e delle finanze,»

sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Dipartimento della

funzione pubblica,».

 13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia

e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 «c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo

6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163».

 13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, stipulati

dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni

dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui

all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalita'

interne comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di

riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili

in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la

relativa spesa e' finanziata con le risorse derivanti dall'articolo

48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sono

nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati,

regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di

appartenenza in contrasto con il presente comma»;

 b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«nonche' di docenza e di ricerca scientifica».

 13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «acquisita

presso» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita esclusivamente

attraverso».

 13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

e' abrogato.

 Art. 3

Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e nelle

 societa' partecipate

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto

legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale

del personale eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di

personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non

dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano

situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza rispetto alle loro

dotazioni organiche ridotte, e' consentito, sino al 31 dicembre 2015,

il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia

per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante

presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica

corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto

di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso

Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito

si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo

del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

 2. - 7. (Soppressi).

 7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti,

le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di

fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto

legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti

strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle

societa' dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza

di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni,

clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto

prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a

quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro

applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono

nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse

societa', in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.

 7-ter. I dirigenti delle societa' controllate direttamente o

indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di

quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia

ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata gia' disposta,

cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31

dicembre 2013, qualora le stesse societa' abbiano chiuso l'ultimo

esercizio in perdita. Alle societa' medesime e' fatto divieto di

coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili

in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al

periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in avanzo, ai

dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di

anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per tutta la durata

dell'incarico dirigenziale .

 Art. 3-bis

 Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio

 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il

contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio

consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative,

possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei

contratti di servizio stipulati con le societa', ad esclusione di

quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati

regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, e gli enti

direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione

degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In

tale ipotesi le societa' e gli enti controllati procedono, entro i

successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti

aziendali relativi al personale impiegato nell'attivita'

contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli

istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

 Art. 4

Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e

 vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di

 contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed

eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le

parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

 a-bis) al medesimo comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni

pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo,

sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli

idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a

tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3,

comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma

restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria

dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

 b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le

disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per

tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di

ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente

per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di

trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo

indeterminato.

 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere

in violazione del presente articolo sono nulli e determinano

responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle

disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai

sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita'

nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la

retribuzione di risultato.»;

 c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.

 2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le

disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente

decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le

disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto

e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,

fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a

tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo

36, comma 5-quater.».

 3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di

ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,

ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla

verifica:

 a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa

amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie

graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo

indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non

temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;

 b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati

nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1°

gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo

un criterio di equivalenza.

 3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e' comunque

necessaria la previa attivazione della procedura prevista

dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del

personale eccedentario.

 3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie

di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilita'

dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre

2003, n. 350.

 3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle

procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma 3 e

non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, e' subordinata alla verifica del

rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

 3- quinquies . A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei

dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel

rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.

I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della

Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle

pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25

luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le

amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in

materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della

funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le

vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella

medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola

regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme

restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato

decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel

rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto

dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo

alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento

della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a

programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le

disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in

materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale

dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

 3- sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni

e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere

direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le

regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al

comma 3- quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere

alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei

vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la

massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,

mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la

diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di

reclutamento e selezione.

 3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-

quinquies , il bando di concorso puo' fissare un contributo di

ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore

a 10 euro.

 4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per

assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche

soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31

dicembre 2016.

 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto

anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e

gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per

assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti

di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di

anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma

8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio

telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che

intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8,

di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del

monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili

in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della

funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche

amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo

determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e

l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in

graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza

con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei

principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014,

nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono

definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri di

razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le

facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e piu'

ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale

con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre

il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche

possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato

dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei

vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le

amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di

cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli

ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non

dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di

pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno

maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze

dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni

caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione

degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province,

in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare

ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da

un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se

non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure

selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a

valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015

e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore

al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35,

comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le

graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono

utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle

predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina

specifica di settore.

 6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n.

228, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della

presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in

vigore della presente legge» sono sostituire dalle seguenti: «per il

personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della

presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,».

 6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14

marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

maggio 2005, n. 80, le parole: «siano in servizio» sono sostituite

dalle seguenti: «siano in effettivo servizio».

 6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i

comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive

pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al

reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in

relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie

disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di

stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali

e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale,

procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del

personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo

determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive

precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie

dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di

cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel

rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse

finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di

lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla

conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31

dicembre 2016.

 7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono di norma

adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di

lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto

dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie

dedicate.

 8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei

lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28

febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco

regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano

l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e i carichi

familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno

vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo

16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,

nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari

di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto

dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997,

n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di

lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale

indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale

del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016,

prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo

35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,

nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente

in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua

per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti

dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i

contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno

maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del

presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie

dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio

effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti

in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione

triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle

procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo

restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino

al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le

strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei servizi

e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del

patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento

della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti

di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca

possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le

risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il

personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca

finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei

progetti medesimi.

 9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli e

dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti

previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e successive modificazioni, possono essere derogati

limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato

stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti

territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle

risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle

medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione

della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

 9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di

funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione

ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero

dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate

al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5

dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto

dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo.

Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si

applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie

disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali previste dalla

legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo

determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e

finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30

novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe,

nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma

1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono

annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di

previsione del Ministero dell'interno .

 10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto

conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto

dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri

definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto

conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si

procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento

alle professionalita' del Servizio sanitario nazionale, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su

proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica

amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni

per il personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate anche

all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei

titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale

precario nonche' per il personale medico in servizio presso il pronto

soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di

prestazione continuativa, ancorche' non in possesso della

specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter,

del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

 10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali,

nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali,

gia' costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad

esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle

suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e che risultavano gia' iscritti

nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.

 10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo

l'articolo 1 e' inserito il seguente:

 «Art. 1-bis. - (Trasformazione dei comitati locali e provinciali) .

- 1 . I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31

dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di

Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la

personalita' giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle

norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti

di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione

sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto

dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti

giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i

predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di

carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale

della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del

termine di assunzione della personalita' giuridica di diritto

privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei

successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva

autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una

relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica

derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro

il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

 2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di

diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai

comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in

vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle

convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del

Servizio sanitario nazionale.

 3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in

servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data

del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio

al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte

dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita'

presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo

quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I

restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto

di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto

con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica

amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di

competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le

modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con

riferimento alla sua base associativa privatizzata.

 4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro

totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo

determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di attivita'

in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attivita' finanziate

con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".

 10-quater . Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite

dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

 b) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

 c) le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

 d) le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite

dalle seguenti: «1o gennaio 2017».

 10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle

seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo

accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del

comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sara'

approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il

2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione

2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".

 10- sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28

settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni

2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013

e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012, 2013"

sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".

 10- septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

 «2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui

all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile

2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri

di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico

specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della

Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale

italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici

si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso

l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del

Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli

ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio

superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

 11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6

settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: «Per

assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole

dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma

si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli

finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale

e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e

scolastico».

 12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,»

sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,».

 13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di

ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'

dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei

contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma

6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche

per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema

derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie

disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del

patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di

contenimento della spesa complessiva di personale.

 14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune dell'Aquila puo'

prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato

previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto

dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.

43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,

anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1

milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in

bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno

e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa

complessiva di personale.

 .

 15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12

novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il

reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti

dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma,

relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di

magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di

previsione del Ministero della giustizia.

 16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti

pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle

seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in

fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione

all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa, in sede di

approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della

consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli

enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al

presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani

triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e

della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del

medesimo decreto.

 16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) le parole: «l'assenza e' giustificata» sono sostituite dalle

seguenti: «il permesso e' giustificato»;

 b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti: «,

anche in ordine all'orario,»;

 c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o trasmessa da

questi ultimi mediante posta elettronica».

 16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'individuazione

dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa

assegnazione alle singole camere di commercio delle unita' di

personale da assumere e' stabilita con decreto del Ministero dello

sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita

commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero,

composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero

dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente,

uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,

uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di

Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 Art. 4-bis

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011,

 riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di

 emocomponenti e per i congedi di maternita' e paternita'

 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre

2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio

2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le

seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti,

come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005,

n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti

dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:

 a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla

donazione di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata la spesa di

0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno

2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per

l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per

l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di

euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015,

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri;

 b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi

parentali di maternita' e di paternita', e' autorizzata la spesa di

0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno

2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per

l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai

relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Capo II

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

 Art. 5

Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione

 della performance

 1.- 2. (Soppressi).

 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012,

n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e

l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione

di Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la

trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.).

 4. (Soppresso).

 5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 «3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da

quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita',

anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in

Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,

di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di

contrasto alla corruzione, di management e misurazione della

performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. Il

presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio

delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo

parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso

a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il

Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il

presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere scelti

tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in

partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano

rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina

e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in

conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati

per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella

carica ».

 6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, sono abrogati.

 7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, gia'

insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto,

restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi

componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti

devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del

presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza

pubblica.

 Art. 6

Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle

 concessionarie autostradali

 1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,

dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

 «4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresi'

affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:

 a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli

equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle

previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le

aerostazioni passeggeri;

 b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro

soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle

previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli

interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonche' il

controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni,

debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui

accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli.

 4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le

procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza

dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia

prevista dal locale dispositivo di sicurezza.

 4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al

comma 4-ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e con le

modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il

concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo

di sicurezza.».

 2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

 3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, dopo il nono periodo e' inserito il seguente: «Al fine di

assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui

concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11,

comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il

presente comma non si applica altresi', nei limiti di cinquanta

unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita';

alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione

della procedura per l'individuazione delle risorse di cui

all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

 3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

98, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le finalita' di

cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:

 a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di

unita' di personale individuato nella predetta area dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

 b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia

rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato

dal predetto decreto».

 4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla

seguente: «a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e

dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per

l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2013-2015, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali«

della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'

di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e

del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio

bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri

derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei

trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di

euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le

somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo

periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo

di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'

di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il

necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per

lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della

struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei

trasporti;».

 4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge

29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «di cui al medesimo comma 5»

sono aggiunte le seguenti: «nonche' alle altre strutture dell'Anas

spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36,

comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci

unita' per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda

fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di due posizioni per

l'area dirigenziale di seconda fascia, nonche' di un numero di posti

corrispondente alle unita' di personale trasferito».

 Art. 7

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni

 mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro

 carcerario, nonche' di interpretazione autentica.

 1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

 «e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo speciale

programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica

amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di

studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che

richiedono il possesso di specifici requisiti;»;

 b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

 «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si

provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di

lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti

vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e

nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni,

sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le

Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di

giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza

previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n.

407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita'

organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi

dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo

10, comma 2, sono stabilite le relative modalita' di attuazione,

anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.

Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di

riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti allo

speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed

entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e

modalita' della revoca del programma di protezione ».

 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

 3. Al fine di assicurare la funzionalita' e la razionalizzazione

della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero

dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1,

del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a

condizioni di reciprocita', uno o piu' convenzioni anche con il

Ministero della difesa per l'espletamento delle attivita' delle

commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale

militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.

 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo 1-ter

del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del

2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e

le per le modalita' di funzionamento delle commissioni di cui al

comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V

del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di

presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli

professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui

all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai

fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle

commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute

nei predetti decreti, nonche' nel decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle

commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La

competenza territoriale delle commissioni, nonche' l'organizzazione

delle stesse e le modalita' per l'avvio delle attivita', sono

definite con decreto del capo della polizia - direttore generale

della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle

convenzioni di cui al comma 1.»;

 b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di

cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del

decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,».

 5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni

interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero

delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base

delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa

vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come

rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della

rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna

amministrazione e' obbligata ad assumere, a tempo indeterminato, un

numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come

rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del

presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla

legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione

interessata sia in situazione di soprannumerarieta'. Per i lavoratori

delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo

1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo

7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica

l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6

settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della

quota d'obbligo.

 7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva

competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.

 8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e

successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese

che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,

lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro

all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.

354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente

attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito di

imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni

lavoratore assunto.».

 9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si

interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello

Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di

spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a

decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di

avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di

servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di

promovibilita' e secondo l'ordine di merito.

 9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1o aprile 1981,

n. 121, le parole: «o comunque assoggettabili ad obblighi di

servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in quiescenza».

 9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di

promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13

aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante

l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.

 9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della

legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30

giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al

precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge

19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonche' gli

atti compiuti nella sua vigenza.

 9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «nel

termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio

dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di

quarantacinque giorni dalla richiesta».

 9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del

decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano

nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente

"Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano alla

societa' Poste italiane Spa e a tutte le societa' nelle quali la

medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad

esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo e

che svolgono attivita' di corriere espresso.

 Art. 8

Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili

 del fuoco

 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza

ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione

organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e'

incrementata di 1.000 unita'.

 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di

vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di

un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti

uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge

20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 131, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali

graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione

di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di

cui al comma 3.

 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2

sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro

1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di

euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si

provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di

spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione

del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso

civile».

 4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle

assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo

66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da

effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e'

prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie

approvate a partire dal 1o gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter

del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

 5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite

dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per

l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.

 6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

 «6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del

soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e

delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare

difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,

puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le

regioni e le province autonome utilizzando la propria componente

aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita'

sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le

regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi

oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province

autonome.

 6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al

comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744,

comma 1, e 748 del codice della navigazione.».

 7. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si

applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del

rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 334. Entro -sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure

semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro

dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80

del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del

medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

 7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni

possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la

redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile,

previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso

delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del

fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.

 Art. 8-bis

 Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale

 1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato;

 b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da:

«espressamente indicate» fino alla fine del periodo sono sostituite

dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 13»;

 c) all'articolo 13:

 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di

raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a

livello regionale.»;

 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 «3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le

varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio'

risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive

anche di carattere internazionale o europeo.

 3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2

dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente

articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel

programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo

di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da

utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui

all'articolo 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata

risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo

articolo 7»;

 3) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle

seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»;

 d) all'articolo 16:

 1) al comma 1, dopo le parole: «ed affini,» sono inserite le

seguenti: «con esperienza internazionale, »;

 2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle

seguenti: «all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166».

 2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico

nazionale 2014-2016, e' prorogata l'efficacia del Programma

statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013,

nonche' l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del

Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle

rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale

per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste

l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del

Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni

statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per

l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma

dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto

nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi

1 e 2.

 Art. 9

Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane

 all'estero

 1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

sono inseriti i seguenti:

 «12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche

ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non

trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al

personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di

mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato gia'

collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo' essere

conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti

vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del

medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate

unita' di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati

nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive

antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i dirigenti scolastici

individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6

luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo

nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area

dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari

esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua

il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il

raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei

saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione

del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza

pubblica.».

 2. (Soppresso).

 2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «negli Stati nei quali

hanno sede» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri Stati

individuati con decreto del competente direttore generale del

Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze»;

 b) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

 «1. Il personale dell'area della promozione culturale presta

servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di

cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici

all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto».

 2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

dopo le parole: «addetto presso istituto italiano di cultura» sono

inserite le seguenti: «, rappresentanza diplomatica, ufficio

consolare o rappresentanza permanente».

 3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la

finanza pubblica.

 3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la

finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 Art. 9-bis

Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero

 degli affari esteri

 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 170 e' aggiunto, infine, il seguente comma:

 «Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo

che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia

complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al

trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei

benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205

e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200»;

 b) l'articolo 199 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 199. - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per

i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di

far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli

effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al

personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale

contributo e' rapportata all'indennita' spettante a norma

dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da

Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma

dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio

all'estero che e' richiamato in Italia. Tale misura e' pari ad una

percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita'

a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e

quella di destinazione, ed e' stabilita secondo la seguente

parametrazione:

 a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

 b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di

chilometri 1.500: 50 per cento;

 c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di

chilometri 3.500: 75 per cento;

 d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

 2. La parametrazione di cui al comma 1 puo' essere modificata,

senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 e'

corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di

servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo

25 per cento del contributo spettante e' corrisposto entro novanta

giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del

dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede

all'estero presso la quale il dipendente e' trasferito, che egli

abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie

masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale,

tale attestazione e' sostituita da un'attestazione che le masserizie

sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il

dipendente e' trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione

su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo

possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco.

Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il

dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui

imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso

perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al

comma 1 e la quota gia' pagata all'atto dell'assunzione di servizio

e' recuperata a cura dell'Amministrazione.

 4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo

stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e

sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella

sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al

comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura

piu' elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a

carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono

individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari

situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilita'

di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da

condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio

del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base

per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere corrisposto

in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo

comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare maggiori

oneri a carico della finanza pubblica»;

 c) l'articolo 200 e' abrogato;

 d) all'articolo 201, dopo la parola: «domestici» le parole:

«nonche' per i trasporti di cui all'articolo 199» sono soppresse;

 e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: «domestici»

le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti»

sono soppresse.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si

applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

 Art. 10

 Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione

 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei

ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui

all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare

il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto

comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione,

coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'

istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito

denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative

alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del

Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai

seguenti commi.

 2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di

programmi e delle relative autorita' di gestione, la Presidenza del

Consiglio dei ministri, in particolare:

 a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le

amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della

predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria

e di destinazione territoriale delle risorse della politica di

coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria

miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini

dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi

all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione Europea,

nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da

realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo

regionale;

 b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai

fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e

la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle politiche di

coesione;

 c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni

statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione

dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione

europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la

coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione

degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

 d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con

le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione

delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro

realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di

riprogrammazione;

 e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di

sviluppo regionale;

 f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui

all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al

fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica

di coesione.

 f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della

politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi

di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio

2011, n. 88, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni assunte

ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del

2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di

accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

 f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle

misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98.

 3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di

indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei

Ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo

sviluppo e la coesione:

 a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il

monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli

interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche

attivita' di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e

monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

 a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il

monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli

interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche

attivita' di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di

controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello

Stato;

 b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle

amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con

obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso

apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni

interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno

per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con

riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi

pubblici;

 b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle

amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con

obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso

apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni

interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di

settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche

con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di

bandi pubblici;

 b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole

amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla

realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

 b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole

amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della

tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di

programmazione e attuazione degli interventi;

 c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di

programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere

sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d);

 d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli

articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica

amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

da adottare entro il 1o marzo 2014, e' approvato lo statuto

dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la

composizione, le competenze e le modalita' di nomina degli organi di

direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le

modalita' di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che

disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unita' di

personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.

Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato

direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al

Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di

compenso. All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia e'

assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni

territoriali. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita'

strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse

disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del

Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro

presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo nazionale di

lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

delegato, e' nominato il direttore generale scelto tra personalita'

di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione,

con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per

i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle

disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la

pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del

Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni

rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i

rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,

nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo

sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo

economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti

alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'

imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dello

sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni

organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e

strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti

mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale

dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico complessivo

gia' in godimento alla data di entrata in vigore del presente

decreto, senza che da cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori

oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente

il contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero nei

ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle

cessazioni dal servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il

piu' efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in

relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il

medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per

l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un

numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale oggetto di

trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere

non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della

relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unita' di

personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono

organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi

dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo

dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo

economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi

dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale

scadenza e comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,

relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai

contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilita'

della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica

dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000

annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro

per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri.

 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse

finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di

coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le

modalita' di gestione delle risorse e la rendicontazione

dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle

delibere CIPE.

 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del

Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,

di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre

1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire

alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I componenti del

Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.

 10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come definita

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

assicura la continuita' della gestione amministrativa, nonche' la

tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla

fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della

programmazione 2014-2020.

 10-bis. Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in

materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei sono

escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 11. - 14. (Soppressi).

 14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto

legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, puo' assumere le funzioni dirette

di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione

di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale,

nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.

 14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione

territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i

rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di

collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e

prerogative di legge.

Capo IV

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

 Art. 11

Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della

 tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia

 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

 «1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,

comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di

rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o

trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale

compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che

effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,

commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi,

inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti

pericolosi.

 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su

base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i

commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono

essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono

individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il

trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'

necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui

all'articolo 188-bis».

 2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti

speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri

che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio

nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o

che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,

commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i

nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e'

fissato al 1o ottobre 2013. Con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le

modalita' di una fase di sperimentazione per l'applicazione del

SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che

raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo

professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di

rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o

trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che

effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,

commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire

dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta

o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o

stoccaggio.

 3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i

comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio

della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del

d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita' e'

fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

 3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere

dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio

dell'operativita' del sistema, fermi restando nelle more di detta

scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'applicazione delle relative

sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed

integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI,

anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal

comma 1 del presente articolo.

 4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto

dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come

modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito

degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di

cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori

categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di

tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n.

152 del 2006.

 5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque

utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1o ottobre

2013.

 6. Sono abrogati:

 a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;

 b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini

di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.

 7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4

e' inserito il seguente:

 «4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base

dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina

comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle

proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero

delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le

semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica

tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia

per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono

finalizzate ad assicurare un'efficece tracciabilita' dei rifiuti e a

ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non intralci

la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne' comporti un aumento di

rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri

sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle merci e

delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega

della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente

accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi

individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare

la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati

tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la

misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e

del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il

concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,

puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy,

a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della

integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti

pubblici o societa' interamente a capitale pubblico, opportunamente

elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai regolamenti

attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,

senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate

la sicurezza e l'integrita' dei dati di tracciabilita'. Con il

decreto di cui al presente comma sono, altresi', rideterminati i

contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione

dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale

successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le

remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi».

 8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni e

all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo

2014; tale data puo' essere differita, per non oltre sei mesi, con

decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e

del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative le

semplificazioni e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le

operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di

conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti anteriormente

all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono

concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di

costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda

l'operativita' del sistema, entro i sessanta giorni lavorativi dalla

data di inizio di detta operativita'. La commissione di collaudo si

compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia

per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori

universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni

oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle

risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.

102.

 9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni,

dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8

e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche

tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata

del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano

economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis

dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite

delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del

predetto comma 4-bis.

 10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI senza

soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attivita' di

audit dei costi, eseguita da una societa' specializzata terza, e

della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia

Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del SISTRI dei

contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per

cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013

e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, al netto di quanto gia' versato dal Ministero

sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema.

Il pagamento e' subordinato alla prestazione di fideiussione che

viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita' di

cui al comma 8. Dall'attuazione del presente comma non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del

d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma

3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a

quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,

commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e'

obbligatorio dal 1o ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai

soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono

irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo

arco temporale.

 12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del

2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo

produttore)».

 12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

 "1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di

carico e scarico dei rifiuti:

 a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali

pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti

speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3

dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da

potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera

g) del comma 3 dell'articolo 184;

 b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che

raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di

preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e

smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto

intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in

attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa

navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo

trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;

 c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di

carico e scarico:

 a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente

al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di

cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di

effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

 b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali

non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del

codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono

all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una

delle due seguenti modalita':

 a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di

identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al

trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

 b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento

di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal

soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del

'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1,

lettera pp).

 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate

le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei

rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento

disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono

essere effettuate:

 a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci

giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;

 b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di

preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla

presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da

detta attivita';

 c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di

trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e

dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

 d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni

lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni

lavorativi dalla conclusione dell'operazione".

 12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1," sono

sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali

non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".

 12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per gli

enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono

obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo

della tracciabilita' dei rifiuti (SI-STRI) di cui all'articolo

188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da

un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i

seguenti dati:".

 12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:

 "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale

gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135

del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto

dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale

o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli

stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla

lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183".

 13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18

febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e'

soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo

articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro

medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del

SISTRI comprendente, oltre ai soggetti gia' partecipanti al soppresso

comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le

associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il

bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del

sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.

102. Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI

provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una

relazione sul proprio operato.

 14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il

gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei

confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al

fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi,

della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

 14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle

strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del

contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del

contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo

forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera

h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro

dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare l'efficienza delle

operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo 108, comma

8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive

modificazioni, al secondo periodo dopo le parole: «articolazioni

centrali» sono inserite le seguenti: «e periferiche». All'attuazione

del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 Art. 12

Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale

 1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle

attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5

dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per

assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e

dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento

ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessita' di

provvedere e di evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la

costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali

pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto

produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di

compatibilita' ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi

nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale, per la discarica di

rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore

del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al

conferimento dei rifiuti prodotti dall'attivita' dell'ILVA di Taranto

e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.

 2. Le modalita' di costruzione e di gestione delle discariche di

cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel

rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione

ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub

commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61

del 2013, sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale

(ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il

comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

definite anche le misure di compensazione ambientali.

 3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1,

del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti con

parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che

dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano

incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui

ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al

presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato

nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e

80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 4. La disciplina della responsabilita' per il commissario, il

sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1,

comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa

anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la

predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del

medesimo articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data di

nomina del commissario straordinario.

 5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui

all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in

qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o

sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e

all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo

sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo

182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

 «1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per

equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto

societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote

azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode

amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli

organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e

lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e

riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della

predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti

conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei

poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli

adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in

danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico

nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui

al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 89».

 5-ter. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.

61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,

dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Al commissario e'

attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio

e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta

a commissariamento».

 5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012,

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,

n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono

intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre

imprese, nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.

 5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno

2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la

legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre

delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la

titolarita' dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata.

 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di

cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con

le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi

richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalita'

di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva

di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia,

nonche', per quanto concerne le misure di compensazione ambientale

per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.

 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a

carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza

pubblica.

 Art. 12-bis

 Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome

 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio

desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo

comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle

relative norme di attuazione.

 2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto

speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai

rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,

nonche' ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

 Art. 13

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |